



6956.10

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GUGLIELMO SCIARELLI	- Presidente -	Ud. 15/12/2009
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS	- Consigliere -	PU
Dott. GIANCARLO D'ACOSTINO	- Consigliere -	
Dott. MAURA LA TERZA	- Rel. Consigliere -	
Dott. VINCENZO DI CERBO	- Consigliere -	

Oggetto

LAVORO

R.G.N. 30110/2006

Cron. 6956

Rep.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

23 MAR. 2010

sul ricorso 30110-2006 proposto da:

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

presso lo studio dell'avvocato

che lo rappresenta e difende unitamente agli

avvocati giusta delega

in calce al ricorso;

2009

- ricorrente -

3624

contro

in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA presso lo studio
dell'avvocato che la rappresenta e
difende unitamente all'avvocato giusta
delega in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 835/2005 della CORTE D'APPELLO di
VENEZIA, depositata il 07/11/2005 R.G.N. 742/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/12/2009 dal Consigliere Dott. MAURA LA
TERZA;

udito l'Avvocato

udito l'Avvocato

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe indicata del 7 novembre 2005 la Corte d'appello di Venezia confermava la statuizione di primo grado, con cui era stata rigettata la domanda proposta da [redacted] per la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli il 17 luglio 2001 dalla [redacted] srl, che lo aveva assunto come direttore commerciale nel settembre 2000; nel contempo la Corte territoriale condannava il [redacted] al risarcimento dei danni non patrimoniali a favore della società liquidati nella somma simbolica di un euro. Rilevavano in fatto i Giudici di merito che era stato pattuito, con dichiarazione separata, oltre lo stipendio, anche un emolumento annuo di lire venti milioni e che per lo svolgimento dell'incarico era stato convenuto il rimborso di tutte le spese tramite la dotazione di una carta di credito aziendale; che il 4 luglio 2001 gli si era contestato che, da un controllo effettuato sugli ultimi estratti conto della carta di credito, erano risultati pagamenti non autorizzati per l'ammontare di 5.720.000 lire, posto che la carta poteva essere utilizzata solo per le spese di viaggio e trasferte; che il giorno successivo il [redacted] nel presentare le giustificazioni, aveva riconosciuto l'addebito, precisando di essere comunque in credito per l'importo di 4 milioni, risultante dalla sottrazione di detta somma dai dieci milioni di cui alla dichiarazione separata; che il 17 luglio successivo gli era stato intimato il licenziamento per giusta causa, seguito poi da altra contestazione, nel mese di agosto, per indebiti utilizzi della carta di credito. La Corte di Venezia rigettava preliminarmente l'eccezione di tardività della contestazione, sul rilievo che già nel mese di aprile - alla contestazione di un impiegato dell'amministrazione sulla irregolarità di alcuni prelievi - il [redacted] si era impegnato a sistemare le pendenze a fine mese; indi il medesimo impiegato si era avveduto che il debito non era diminuito, ma aumentato, ed aveva chiarito di non avere potuto tempestivamente contestarlo perché, se gli estratti conto pervenivano alla fine di ogni mese, le pezze giustificative dei prelievi pervenivano invece con molto ritardo, di talché solo nei primi giorni di luglio 2001 egli si era avveduto degli irregolari prelievi per i mesi di aprile e maggio. Rilevava la Corte adita che, tenendo conto di ciò, la contestazione non poteva ritenersi tardiva, giacché, contrariamente a quanto sostenuto dal [redacted] l'addebito non era il prelievo di denaro dalla carta di credito, ma il fatto che questo venisse effettuato per spese non autorizzate, il che però poteva ricavarsi solo al cospetto delle pezze giustificative. Pertanto, affermavano i Giudici d'appello, non vi era stata alcuna tolleranza da parte del datore. Quanto alla proporzionalità tra comportamento e sanzione espulsiva, la Corte rilevava che anche dopo la contestazione orale, e malgrado la promessa di provvedere, il [redacted] aveva continuato ad effettuare i prelievi illeciti, così commettendo il reato di appropriazione indebita per una somma non indifferente. La Corte

d'appello confermava anche la condanna del _____ al risarcimento del danno non patrimoniale, consistente nel pregiudizio derivante dall'illecito commesso a suo danno.
Avverso detta sentenza il _____ ricorre con quattro motivi.
Resiste la società con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo si censura la sentenza per difetto di motivazione, violazione dell'art. 2119 cod. civ. e degli artt. 1, 2 e 3 legge 604/66 e 7 legge 300/70 e del principio di immutabilità della contestazione. Sostiene il ricorrente che erano stati contestati solo i prelievi, non la mancanza di pezze giustificative, per cui la Corte avrebbe posto a fondamento del recesso fatti diversi da quelli contestati.

Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 25 del CCNL industria metalmeccanica, degli artt. 646 e 61 c.p. dell'art. 2119 cod. civ. e difetto di motivazione, perché non sarebbe configurabile il reato di appropriazione indebita giacché non era suo intento appropriarsi del denaro della carta, e quindi il comportamento non sarebbe meritevole di licenziamento, essendo tale sanzione prevista dal CCNL per il caso di furto in azienda.

Con il terzo motivo si lamenta violazione degli artt. 2106, 2119 cod. civ. e 7 legge 300/70, nonché difetto di motivazione, perché sarebbe mancata la comparazione tra comportamento e sanzione. Inoltre gli utili dell'azienda erano tali da non risentire pregiudizio dal suo comportamento.

Con il quarto mezzo si lamenta violazione dell'art. 7 legge 300/70 e difetto di motivazione, perché il contabile avrebbe avanzato solo una richiesta di spiegazioni e quindi non vi sarebbe stata reiterazione della condotta e la contestazione sarebbe tardiva.

Il ricorso non merita accoglimento.

Quanto al primo motivo, il contenuto delle contestazioni e del licenziamento, come ricostruiti dalla sentenza impugnata, corrispondono a quanto emerge dai documenti e cioè dalla lettera di contestazione, riportata a pag. 24 del ricorso, in cui chiaramente si addebitava al ricorrente di avere fatto prelievi per scopi personali, quindi al di fuori delle occasioni consentite e ciò, invero, poteva emergere solo dal raffronto con le pezze giustificative, in cui risultavano le causali dei prelievi, essendo certo che per le spese necessarie per svolgere l'attività egli poteva ben prelevare dalla carta, che proprio a tale scopo gli era stata consegnata. Non è vero quindi che la Corte abbia fondato la causa del recesso su fatti diversi da quelli contestati.

Parimenti infondate sono le censure di cui al secondo mezzo, perché anche ad escludere l'esistenza del reato di appropriazione indebita, emergeva un comportamento gravemente irregolare da parte

del dipendente, posto in essere in violazione del patto, secondo cui la disponibilità della carta era riservata solo per le spese aziendali, non per quelle personali. Non ha dunque errato la sentenza impugnata nell'affermare che si trattava di inadempimento ad un obbligo che presupponeva la massima correttezza da parte del beneficiario, che non poteva non compromettere il rapporto fiduciario. Assolutamente irrilevanti sono poi le argomentazioni relative alla facoltà di compensare i prelievi per spese personali con le somme a suo credito, giacché, come rilevato dai Giudici di merito, la pattuizione non consentiva alcun tipo di compensazione, dovendo i prelievi essere circoscritti alla spesa inerenti alla prestazione lavorativa. Di ciò peraltro, secondo la sentenza impugnata era ben consapevole lo stesso ricorrente che aveva promesso di ripianare il debito e invece non solo non lo aveva fatto, ma lo aveva anche aggravato.

Infondato è anche il terzo motivo, dal momento che la sentenza impugnata ha fondato il giudizio di proporzionalità richiamando la gravità anche del già detto comportamento del ricorrente: la promessa non mantenuta, di non effettuare ulteriori indebiti prelievi sulla carta di credito. Risultano non poi non decisive, e quindi non tali da modificare la decisione, le due circostanze che i Giudici di merito non avrebbero valutato e cioè l'ammontare degli utili di impresa ed il fatto che l'amministratore avesse garantito per esso ricorrente presso la banca.

Neppure il quarto mezzo può essere accolto, giacché rimane irrilevante il fatto che il contabile non avesse effettuato un vero e proprio richiamo ma solo una richiesta di spiegazioni, e quanto, alla dedotta tardività della contestazione, la sentenza impugnata ha ben spiegato che questa era dovuta al ritardo nell'invio delle pezze giustificative, perché solo effettuati i riscontri con esse, si poté conoscere che i prelievi erano indebiti.

Conclusivamente il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 1.800, oltre duemila euro per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma il 15 dicembre 2009.

Il consigliere estensore

Maria L...

Il presidente

Luigi...

Depositato in Cancelleria



oggi, 23 MAR. 2010

Il CANCELLIERE

Luigi...

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO O DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO IN SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533